

Il giorno 10 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI

DGR 3-858/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Decreto legge n. 203/2005, articolo 11 quaterdecies, comma 5. Legge regionale n. 5/2018, art. 13. Stagione venatoria 2025/2026. Disposizioni, a stralcio del calendario venatorio 2025-2026 e ad esclusione delle Zone di restrizione I (salvo deroghe), II e III come individuate dal Reg. (UE) 2025/268 del 4 febbraio 2025 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) come individuata dall'ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina, sull'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli Istituti venatori (Primo elenco).

A relazione di: (Bongioanni), Riboldi

Premesso che:

la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale - ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992.

Premesso, inoltre, che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 18-8635 del 27 maggio 2024 è stato adottato il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)”, anni 2024-2029, ad integrale sostituzione di quello approvato con la DGR n. 15-5450 del 29 luglio 2022;

il Ministero della Salute, con nota protocollo n. 1582 del 20 gennaio 2025, ha trasmesso alla Regione Piemonte il “Piano Nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA 2025-2027”.

Richiamato che la legge regionale n. 5/2018:

all’articolo 13, comma 1, prevede che la Giunta regionale, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all’articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell’articolo 18 della legge 157/1992 e dell’articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005;

all’articolo 28, comma 7, sancisce che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale n. 53/1995 “Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio”, della legge regionale n. 70/1996 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, dell’articolo 40 della legge regionale n. 5/2012 “Legge finanziaria per l’anno 2012” e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato, inoltre, che:

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 8-984 del 7 febbraio 2020, sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, a integrazione delle suddette “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

l’esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia di selezione, è consentito esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d’età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale.

Preso atto delle schede dei piani di prelievo selettivo del cinghiale adottate, sulla scorta dei censimenti e degli abbattimenti della passata stagione ed ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come da ultimo modificata con la D.G.R. n. 8-984 del 7 febbraio 202, dagli Istituti venatori e proposte per l’approvazione al competente Settore “Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Dato atto che, come risulta dall’istruttoria effettuata dal suddetto Settore “Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura”:

i sopra citati piani di prelievo selettivo, presentati dagli Istituti venatori, sono coerenti con quanto disposto dalle vigenti linee guida regionali per il prelievo selettivo del cinghiale nel territorio piemontese;

risulta necessario prevedere che, ai sensi dell’articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto legge n. 203/2005, quale stralcio del redigendo calendario venatorio regionale 2025/2026, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e ad esclusione dei Comuni rientranti nella Zona di restrizione I (salvo deroghe), II e III, come individuate dal Regolamento di

Esecuzione (UE) 2025/268 del 4 febbraio 2025 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), come individuata dall'ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina:

- per l'anno venatorio 2025/2026, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 17 marzo 2025,

- il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale è dal 17 marzo 2025 al 15 marzo 2026,

risulta necessario prevedere l'approvazione delle relative istruzioni operative supplementari;

sussistono le condizioni per l'approvazione dell'elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica, prevedendo che i piani di prelievo sono attuabili nelle porzioni di territorio degli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) che sono:

- non ricadenti nelle Zone di restrizione I, II e III, come individuate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/268 del 4 febbraio 2025,
- non ricadenti nella zona CEV, così come definita dall'ordinanza 5/2024 del Commissario Straordinario per la PSA,
- ricadenti nella Zona di restrizione I, per la quale si è ottenuta la deroga del Commissario Straordinario per la PSA;
- ricadenti in Zona indenne.

Preso atto che la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, istituita con D.G.R. n. 30-8557 del 15 marzo 2019, ha espresso il proprio parere in ordine alla suddetta proposta elaborata dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, quale stralcio del calendario relativo alla caccia di selezione al cinghiale, trasmessa in consultazione telematica, in data 26 febbraio 2025, e che alcune indicazioni sono state recepite nel provvedimento finale, mentre, per le osservazioni non meritevoli di accoglimento, il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura in data 05/03/2025 ne ha comunicato i motivi ostativi.

Preso atto, inoltre, che nel "parere riguardo l'apertura della caccia di selezione al cinghiale nella Regione Piemonte per la stagione 2025/2026" rilasciato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e registrato con protocollo ISPRA n. 10707/2025 del 25 febbraio 2025, l'Istituto esprime parere favorevole e, in merito ai periodi, indica le modalità per il prelievo selettivo al cinghiale e le relative istruzioni operative supplementari.

Attestato che, ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge n. 203/2005, quale stralcio del redigendo calendario venatorio regionale 2025/2026, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e ad esclusione dei comuni rientranti nella Zona di restrizione I (salvo deroghe), II e III, come individuate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/268 del 4 febbraio 2025 e Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), come individuata dall'ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina:

- per l'anno venatorio 2025/2026, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 17 marzo 2025;
- il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale è dal 17 marzo 2025 al 15 marzo 2026, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- si approvano le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare l'elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli Istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo che i piani di prelievo sono attuabili nelle porzioni di territorio degli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) che sono:

- non ricadenti nelle Zone di restrizione I, II e III, come individuate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/268 del 4 febbraio 2025,
- non ricadenti nella zona CEV, così come definita dall'ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario per la PSA,
- ricadenti nella Zona di restrizione I, per la quale si è ottenuta la deroga del Commissario Straordinario per la PSA,
- ricadenti in Zona indenne.

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di demandare al Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE PER LA STAGIONE 2025/2026

L'esercizio venatorio nella stagione 2025/2026, per il prelievo selettivo sul cinghiale è consentito con le seguenti modalità:

Periodo 17 marzo 2025 - 15 marzo 2026			
Classe	prelievo %	femmine	maschi
giovani (0-12 mesi)	60%	entrambi i sessi	
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

L'entità degli abbattimenti è approvata dalla Giunta regionale, in base a relazioni tecniche presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sui danni e sugli abbattimenti delle stagioni precedenti.

GIORNATE DI CACCIA CONSENTITE

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è pari a un massimo di tre.

La caccia di selezione al cinghiale negli ATC e CA è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite di cui all'articolo 18 Legge 157/1992 sopra richiamato, le giornate settimanali destinate al prelievo selettivo che non devono essere inferiori a tre e che possono coincidere con le altre forme di caccia.

Gli stessi comitati di gestione degli ATC e CA, nell'organizzazione della caccia di selezione, devono porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali possibile con questa forma di caccia. Gli stessi comitati possono altresì stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, omnicomprensiva dei servizi tecnici riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore.

Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili - arrotondati - desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 15 marzo al 29 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 30 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 2° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

MODALITÀ' DI PRELIEVO

La caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata alla cerca in forma vagante, all'aspetto o da appostamento.

Per la forma di caccia da appostamento è ammessa la pratica del foraggiamento "attrattivo" sui punti di sparo, utilizzando a supporto dei prelievi selettivi esclusivamente mais in grani (con particolare divieto per l'uso di scarti alimentari o di macellazione e ogni altro tipo di rifiuto organico) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- (I) allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km²;
- (II) utilizzo di massimo 2 kg di mais da granella/giorno per sito;
- (III) sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo alla fine degli interventi di selezione, o comunque, in assenza di abbattimenti programmati.

Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti (anche altane); tali strutture non sono da considerarsi appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono identificare le zone in cui collocare gli appostamenti, definirne il numero massimo e disciplinarne le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo.

In caso di ferimento di un cinghiale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'A.T.C. o C.A. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero; per questo potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dall'Ente competente. In tal caso il recupero può essere attuato anche nella giornata successiva.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

L'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con l'utilizzo delle armi sotto riportate:

- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:
 - a caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a quattro cartucce e un colpo in canna per un totale complessivo di 5 cartucce.
- Arco con potenza minima di 60 libbre.

Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ALLEGATO B**ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI****1) TESSERINO REGIONALE**

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o in Stato estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati con l'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2026, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Le A.A.T.V. e A.F.V., alla fine di ogni stagione di caccia, trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura – Piazza Piemonte, 1 - Grattacielo Regione Piemonte - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, ss.mm.ii.. Le percentuali previste dalla legge possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i.).

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al cinghiale.

3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.3. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario sempre nel rispetto della normativa citata.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo del cinghiale in forma selettiva. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V /A.A.T.V rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali; gli ATC/CA, le A.F.V/A.A.T.V provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo 2026. Il Presidente del Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016. L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

7) PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al presente calendario venatorio e alle istruzioni operative supplementari. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquicoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo selettivo del cinghiale approvato dalla Giunta regionale.

- chiusura della caccia alla specie a completamento del piano di prelievo autorizzato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

ALLEGATO C

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO ALLA SPECIE CINGHIALE
Primo Elenco

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPRESORI ALPINI (CA)

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206889196	ATC AT1	96	64	160	240	400
20206888594	ATC AT2	72	48	120	180	300
20206889022	ATC BI1	244	162	406	610	1016
20206889337	ATC CAL1	72	48	120	180	300
20206889279	ATC CN1	14	10	24	36	60
20206889451	ATC CN2	36	24	60	90	150
20206889212	ATC CN3	108	72	180	270	450
20206889329	ATC CN4	230	154	384	576	960
20206888966	ATC CN5	390	260	650	975	1625
20206889436	ATC NO1	72	48	120	180	300
20206889444	ATC NO2	120	80	200	300	500
20206889113	ATC TO1	48	32	80	120	200
20206889311	ATC TO2	29	19	48	72	120
20206889139	ATC VC1	24	16	40	60	100
20206889147	ATC VC2	14	10	24	36	60
20206889030	CA BI1	114	76	190	285	475
20206889170	CA CN2	72	48	120	180	300
20206889410	CA CN3	25	17	42	78	120
20206889188	CA CN5	19	13	32	50	82
20206888941	CA CN6	24	16	40	60	100
20206889121	CA TO1	72	48	120	180	300
20206889584	CA TO2	10	6	16	24	40

ALLEGATO C

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206889543	CA TO3	48	32	80	120	200
20206889352	CA TO4	144	96	240	360	600
20206889261	CA TO5	72	48	120	180	300
20206889295	CA VCO1	72	48	120	180	300
20206889345	CA VCO3	48	32	80	120	200

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (AATV) E AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV)

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206889287	AATV AGRATE CONTURBIA	14	10	24	36	60
20206888933	AATV AIMONETTA	7	5	12	18	30
20206888602	AATV ARBORIO	5	3	8	12	20
20206889535	AATV BENESE	2	2	4	6	10
20206888610	AATV BOZZOLE	7	5	12	18	30
20206888990	AATV CASTELLO DI FAVAGROSSA	7	5	12	18	30
20206889006	AATV CASTELNUOVO BORMIDA	11	7	18	27	45
20206888719	AATV CAVAGLIA'	14	10	24	36	60
20206889063	AATV CERVO	11	7	18	27	45
20206888743	AATV CONSOLATA	5	3	8	12	20

ALLEGATO C

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206888883	AATV CONTEA DI PAVERANO	11	7	18	27	45
20206889394	AATV CRESSA BOGOGNO	17	11	28	42	70
20206888636	AATV GATTINARA	10	6	16	24	40
20206889402	AATV GHEMME	5	4	9	15	24
20206888628	AATV I COLOMBI	5	3	8	12	20
20206888727	AATV IL GERMANO REALE	5	3	8	12	20
20206888818	AATV IL MOSTAROLO	11	7	18	27	45
20206888735	AATV ISOLA D'ASTI	7	5	12	18	30
20206889048	AATV LA BARAGGIA	11	7	18	27	45
20206888644	AATV LA MANDRIA DI SANTHIA'	5	3	8	12	20
20206889097	AATV LA TREVISANA	7	5	12	18	30
20206889055	AATV LENTA 1	11	7	18	27	45
20206889220	AATV LENTA 2	7	5	12	18	30
20206889162	AATV MAGLIONE	24	16	40	60	100
20206888909	AATV MONCESTINO	10	6	16	24	40
20206888974	AATV NONE	5	3	8	12	20
20206889527	AATV RONCAGLIA	2	2	4	10	14

ALLEGATO C

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206888958	AATV S. BERNARDINO	11	7	18	27	45
20206888800	AATV SCURZOLENDO	7	5	12	18	30
20206889428	AATV VAPRIO D'AGOGNA	5	3	8	12	20
20206889303	AATV VERUNO	22	14	36	54	90
20206888859	AFV ALBERGIAN	8	5	13	21	34
20206888651	AFV ALICE CASTELLO	7	5	12	18	30
20206888750	AFV BALOCCO	7	5	12	18	30
20206889071	AFV BARACCONE	19	13	32	48	80
20206889469	AFV BECCHI ROSSI	2	2	4	10	14
20206888776	AFV BORGO D'ALE	11	7	18	27	45
20206889154	AFV BORGOMASINO	36	24	60	90	150
20206888768	AFV CALLIANO	5	3	8	12	20
20206888875	AFV CASCINA EMANUELE	16	10	26	52	78
20206888784	AFV CASORZO	2	2	4	6	10
20206889089	AFV CELLARENGO	6	4	10	15	25
20206888925	AFV CUCCARO	5	3	8	12	20
20206889014	AFV DANIELA	5	3	8	12	20
20206889576	AFV DEL DUCA	6	4	10	15	25
20206888917	AFV DELLA SERRA	7	5	12	18	30
20206889204	AFV GATTICO	22	14	36	54	90

ALLEGATO C

N° DOMANDA	ISTITUTO	FEMMINE ADULTE (Classi C+D)	MASCHI ADULTI (Classi C+D)	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI (Classi A+B)	TOTALE PRELIEVI
20206889550	AFV LA BIANCA	4	2	6	10	16
20206888792	AFV LAGO DI SARTIRANA	7	5	12	18	30
20206889519	AFV MONREGALESE	6	4	10	15	25
20206889501	AFV MONTE NEBIN	1	1	2	6	8
20206888891	AFV NICOLETTA	7	5	12	18	30
20206888834	AFV PIETRAPORZIO	7	5	12	24	36
20206889105	AFV ROASIO	10	6	16	24	40
20206888669	AFV ROVASENDA	7	5	12	18	30
20206888826	AFV SABBIONE	5	3	8	12	20
20206889386	AFV SANT'ALBANO	5	3	8	12	20
20206889477	AFV SANT'ANNA	2	2	4	10	14
20206888982	AFV SEZZADIO	11	7	18	27	45
20206889360	AFV VAL CLAREA	10	6	16	24	40
20206888693	AFV VAL D'EGUA	2	2	4	6	10
20206888701	AFV VAL FORMAZZA	2	2	4	6	10
20206889568	AFV VALCASOTTO	2	1	3	7	10
20206888842	AFV VALLONCRO'	5	3	8	16	24
20206888685	AFV VALLONE D'OTRO	2	2	4	6	10
20206888677	AFV VESTIGNE'	5	3	8	12	20
20206889378	AFV VIRIDIO	5	3	8	16	24